

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 aprile 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 1998, n. 5575.

Circolare attuativa del decreto legislativo n. 155/97, art. 3 e seguenti. Autocontrollo Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 7961.

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997. Approvazione bando di selezione per l'affidamento di una indagine di mercato sulle aree gravitazionali commerciali e relativo schema di convenzione Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 146.

Deliberazione Giunta regionale n. 5575 del 27 ottobre 1998. Pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 151.

Usi civici, università agraria di Capena. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Barbetti Giovanni ed altri Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1999, n. 156.

Usi civici, università agraria di Blera. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Montini Giuseppe Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 233.

IPAB Arciconfraternita «Santa Caterina da Siena». Privatizzazione Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 234.

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73. Associazione comunità di Capodarco di Roma. Approvazione modifiche statuarie Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 305.

Comune di Tivoli. Opere di disinquinamento delle acque di Villa d'Este. Ratifica delle decisioni della conferenza dei servizi del 16 settembre 1998. Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Tivoli conseguente all'intervento Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1999, n. 453.

Comune di Roma. Variante norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il recupero urbanistico degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica. Legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, art. 15. Delibera consiliare n. 405 del 13 febbraio 1981. Reiezione ... Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1999, n. 454.

Retifica deliberazione Giunta regionale n. 7961 del 28 dicembre 1998 concernente: Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997. Approvazione bando di selezione per l'affidamento di una indagine di mercato sulle aree gravitazionali commerciali e relativo schema di convenzione Pag. 26

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 FEB. 1999

16 FEB. 1999

ADDI' 16 FEB. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BAGALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Cignello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ARATTI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angiola	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - BONADONNA - CIOFFARELLI - LUCISANO - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 453

OGGETTO: Comune di Roma. Variante norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il recupero urbanistico degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica. L.R. 2.5.90 n. 28 art. 15-Delibera Consiliare n. 405 del 13.2.1981. Reiezione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

VISTA la Legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

VISTA la Legge 15 maggio 1957, n. 127.

VISTA la delibera Consiliare 13/02/81, n. 405 con cui il Comune di Roma ha adottato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 maggio 1980, n. 28, una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., per il recupero degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica.

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante di cui trattasi presentati all'Assessorato Regionale all'urbanistica e Casa per l'approvazione sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico consultivo Regionale.

VISTO il voto n. 176/1 emesso nell'adunanza del 29/07/88 allegato alla presente delibera quale parte integrante (all.A) con il quale il predetto consenso ha espresso il parere che la variante di che trattasi non sia meritevole di approvazione per i motivi specificati nel voto stesso.

CONSIDERATO che appare opportuno fare proprio il suddetto parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

D E L I B E R A

per i motivi indicati nel voto n. 176/1 emesso dal Comitato Tecnico consultivo Regionale nell'adunanza del 29/07/88 che costituisce parte integrante della presente delibera alla quale viene allegato sotto la lettera A), la variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il recupero urbanistico degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica, adottata dal Comune di Roma con delibera Consiliare 13/02/1981, n. 405 non è meritevole di approvazione e deve essere rielaborata secondo quanto indicato nel citato voto.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della Legge 127/97.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



16 MAR. 1999

12 NOV. 1998

Assessorato
Urbanistica e Casa

00147 Roma,
Via Giorgione, 129 / 167
Telefono 51881

Comitato Tecnico Consultivo
Legge Regionale 8.11.1977, n. 43
Prima Sezione

Per Copia Conforme

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

UFFICIO - SEGRETERIA
del Segretario
Arch. Walter Miceli

Comitato Tecnico
Consultivo Regionale
1° Sezione

ALLEGATO **A**

Voto n° 176/1

Emesso nell'adunanza del 29/07/88

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

N° **454** DEL **16 FEB. 1999**

Oggetto: Comune di ROMA - Variante norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il recupero urbanistico degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica - Legge regionale 2 maggio 1980, n° 28 - art. 15 - Delibera consiliare n° 405 del 13/02/1981.

LA SEZIONE :

Vista la nota n°2366 del 30/01/1985 con la quale il Settore Servizi Tecnici per la Pianificazione comunale ha trasmesso la relazione istruttoria e la proposta di parere relativa al provvedimento indicato in oggetto, in uno con gli atti che di tale provvedimento fanno parte integrante.

Visti gli atti sopracitati.

Udita la Commissione relatrice.

PREMESSO

Il Comune di Roma, con la delibera del Consiglio comunale n° 405 del 13/02/1981 ha adottato, ai sensi dell'art.15 della L.R. 2 maggio 1980, n° 28 una variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il recupero degli impianti sportivi sorti in contrasto con le disposizioni in materia urbanistica.

Il provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roma, previa inserzione del relativo avviso sul F.A.L. della Provincia di Roma n° 34 del 28/04/1981, per il periodo di 30 gg. decorrente dal 29/04/1981. Durante tale periodo e nei 30 gg. successivi, sono state presentate all'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Roma n° 5 osservazioni avverso il provvedimento stesso, alle quali il Comune medesimo ha controdedotto con la delibera del Consiglio comunale n° 951 dell'08/02/1983.

Con la nota dell'Ufficio Speciale del P.R. n° 3862 del 26/04/1983, il Comune di Roma ha trasmesso all'Assessorato regionale all'Urbanistica, per i provvedimenti di competenza, la delibera di adozione sopra citata ed i seguenti atti relativi al provvedimento di cui trattasi:

- Manifesto-avviso di pubblicazione in data 10/04/1981;
- F.A.L. della Provincia di Roma n° 34 del 28/04/1981;



per copia conforme
IL FUNZIONARIO



Scelto stampato dalla ex. 101/101/101

dai confini previste dai regolamenti comunali: Tale precisazione, in linea teorica non necessaria in quanto relativa ad una esplicita disposizione di legge, appare opportuna nel caso in esame per evitare errate interpretazioni della norma in sede attuativa. Infatti, dalle citate premesse della delibera 405/81 di adozione della variante sembra doversi dedurre che la sanatoria potrebbe essere ammessa per tutti gli impianti elencati nell'allegato A) alla delibera stessa anche se in alcuni di essi, secondo quanto rappresentato dal Comune, le difformità riscontrate riguardano proprio la misura dei distacchi dal confine;

- 2) che manca, a corredo della norma adottata con il nuovo art.21, la indicazione specifica per ciascuna zona delle singole norme che possono essere derogate e dei limiti massimi entro cui possono essere ammesse tali deroghe secondo quanto prescritto ai punti a) e b) dell'art.15 della legge 28/80. Dette manchevolezze non consentono di poter esprimere un giudizio responsabile sulla effettiva possibilità di derogare, con la variante in questione, dalle originarie norme di piano nella stesura delle quali, non v'è dubbio, vennero valutate a suo tempo le circostanze di fatto e di diritto che consigliarono, per la corretta utilizzazione delle zone cui le norme stesse erano destinate, determinati parametri specifici. D'altra parte, la conoscenza degli elementi sopra citati che sotto l'aspetto puramente normativo, essenziale per la disciplina della sanatoria di realizzazioni abusive, è fondamentale, in uno con la quantificazione e l'esatta localizzazione delle aree interessate, per una corretta valutazione degli effetti urbanistici prodotti dalla variante nel più ampio contesto territoriale definito dal P.R.G. anche in considerazione dell'elevato numero di impianti rilevati ai fini della stessa sanatoria. Peraltro, la mancata indicazione grafica delle aree per le quali la variante attualmente ritiene di poter sanare ai fini urbanistici, non consente di verificare se tali aree sono o meno soggette a vincoli speciali, per il rispetto dei quali la legge regionale non ammette il recupero;
- 3) che le considerazioni di cui al punto 2) sopra citato che attengono essenzialmente la necessità di conoscere l'originaria destinazione di P.R.G. delle aree interessate dagli impianti sportivi abusivamente realizzati, si ritiene che debbano essere sviluppate in modo da consentire di conoscere la misura della loro superficie e la loro esatta ubicazione riferita alla cartografia-base di P.R.G. -essendo del tutto insufficiente, ai fini della localizzazione dei complessi, l'indicazione della via e numero civico riportati nel citato elenco allegato alla delibera di adozione della variante;
- 4) che il testo dell'art.21 prevede che la presentazione delle richieste di concessione a sanatoria dovrà avvenire entro l'anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento regionale di approvazione della variante, così come prescritto al punto c) dell'art.15 della legge 28/80. Tale termine appare in contrasto con l'intendimento comunale, espresso nelle premesse della deliberazione in esame, di ammettere a sanatoria soltanto quegli impianti i cui proprietari o gestori "entro 60



per copia conforme
IL FUNZIONARIO

d'uso provvisoriamente determinate dalla stessa Amministrazione". Da quanto sopra, infatti, sembra doversi dedurre che il termine inserito nella norma abbia valore unicamente ai fini di un perfezionamento dell'impegno in precedenza assunto ma detta deduzione non è compiutamente esplicitata dalla norma. E' pertanto necessaria una adeguata precisazione ed integrazione della norma stessa;

- 5) che la variante non comprende i provvedimenti diretti ad assicurare il mantenimento del rapporto previsto dalle vigenti norme di legge tra gli insediamenti ed i servizi sociali e le infrastrutture prescritti dal punto d) del citato art.15. In merito a tale carenza del provvedimento comunale è, tuttavia, da far rilevare che il Comune nella delibera di adozione ha manifestato l'avviso che il recupero delle strutture sportive, in quanto destinate anche ad un servizio di interesse pubblico, non richiede l'adozione dei provvedimenti sopra citati. Il punto di vista comunale come sopra espresso non appare del tutto condivisibile in quanto il carattere di pubblico interesse che gli impianti dovrebbero assumere in conseguenza del vincolo a cui la legge 28/80 subordina la loro sanatoria dovrebbe derivare da un uso pubblico solo parziale (20% della loro potenzialità) di attrezzature private. Oltre a ciò, non è dato conoscere, dagli atti prodotti dal Comune, se gli impianti che si intende sanare impegnano in tutto o in parte aree che il Piano Regolatore destinava a soddisfare gli standard secondo il disposto del D.L. 2 aprile 1968, n.1444. Né è dato conoscere se il 20% che la legge destina all'uso pubblico sia sufficiente a colmare eventuali deficit di impianti sportivi previsti dal piano e che quelli in questione potrebbero aver sottratto all'uso pubblico. Pertanto, nell'eventualità che gli attuali impianti abbiano ad incidere sulle dotazioni di aree per attrezzature e servizi pubblici, la qualcosa non risulta rappresentata negli atti, il Comune dovrebbe provvedere nel contesto della stessa variante, ad assicurare, o quanto meno ad indicare, i provvedimenti che intende assumere per ristabilire un equilibrato rapporto tra gli abitanti delle Circoscrizioni interessate e le aree predette;
- 6) che la nuova norma proposta prevede, infine, i casi limite nei quali siano ammissibili ampliamenti degli impianti nonché l'obbligo della convenzione per l'uso pubblico degli stessi per un tempo non inferiore al 20% della loro potenzialità, conformemente a quanto prescritto al 4° comma dell'art. 15 della legge 28/80;
- 7) che l'integrazione dell'art.15 delle N.T.A. sopra descritta appare ammissibile in quanto intesa a precisare che per gli impianti sportivi abusivamente realizzati in zona N valgono le disposizioni di cui al nuovo art.21;



per conto del Comune
A. M. P. G. G. G.

[Handwritten signature]

- 8) che in merito alle osservazioni presentate può concordarsi con le relative controdeduzioni comunali su quanto non in contrasto con le valutazioni in precedenza esposte.

Tutto ciò premesso e considerato la Sezione è del

PARERE

Che la variante speciale di cui trattasi non sia ammissibile così come adottata dal Comune di Roma, ai sensi dell'art.15 della L.R. 2 maggio 1980, n.28, con la delibera del Consiglio comunale n.405 del 13/2/1981 e che la stessa debba quindi integrata come indicato nei precedenti considerato.

IL SEGRETARIO
Arch. Valter Michisanti

IL PRESIDENTE
Salvatore Bonadonna



per copia conforme
IL FUNZIONARIO



Voto 176/pc